

TI_GERICHTE 11.2002.44 vom 27. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.44

FR: TI_GERICHTE 11.2002.44 du 27 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2002.44 del 27 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Per quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio continuano a trattarsi con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419 c cpv. 1 CPC). Continua a valere altresì, in appello, il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2; I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 1, notificata anche al patrocinatore dell'appellante). La richiesta di _____, contenuta nelle osservazioni all'appello, intesa a far richiamare per la prima volta da questa Camera “la documentazione relativa al conferimento di sussidi o borse di studio in favore di _____” è dunque irricevibile. Né giova all'interessato il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404). A prescindere dal fatto che tale precetto non è concepito per rimediare alle omissioni delle parti (DTF 128 III 414 in alto), un assegno di studio non è destinato ad alleviare l'obbligo contributivo dei genitori. Se mai, ove i genitori dovessero superare una certa soglia di reddito, il ragazzo si vedrà negare la borsa o concedere un semplice prestito (art. 4 e 5 del regolamento sulle borse di studio: RL 5.1.3.1). Ciò non influisce tuttavia sul contributo alimentare.

E. 3

Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Rep. 1996 pag. 123 consid. 4 con rinvii). Sotto questo profilo il nuovo diritto non si scosta dal vecchio (Gloor in: Basler Kommentar, 2^a edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 137 CC). E non si scosta dal vecchio nemmeno per quanto attiene alla decorrenza della modifica cautelare, che ha effetti solo per il futuro, riservata al giudice la possibilità di far retroagire la modifica – secondo il suo apprezzamento – dal momento in cui è stata introdotta la richiesta (Gloor, loc. cit. con rinvio). È quel che ha fatto il Pretore nel caso in esame, riducendo l'ammontare dei contributi provvisionali dal 15 luglio 2000, giorno successivo alla data dell'istanza (sopra, lett. D). Su questo punto nemmeno l'appellante muove obiezioni.

E. 4

Il Pretore ha rilevato in concreto che, per rapporto all'assetto provvisorio definito con il decreto cautelare del 16 agosto 1999, la situazione familiare era mutata non solo perché alla fine di febbraio del 2000 il figlio si era trasferito dal padre, ma anche perché dall'aprile del 2000 quest'ultimo era rimasto senza occupazione. Mutato era anche il fabbisogno minimo dell'istante e mutate erano le condizioni di _____, che conseguiva un reddito da apprendista. Nel settembre del 2000 inoltre il figlio era tornato dalla madre, salvo rientrare dal padre il 15 gennaio 2001. Occorreva dunque, secondo il Pretore, distinguere tre periodi: dal 15 luglio 2000 (data dell'istanza) fino al 15 settembre 2000 (soggiorno di _____ dal padre), dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 (ritorno di _____ dalla madre) e dal 15 gennaio 2001 in poi (nuovo trasferimento dal padre). Onde, a mente del primo giudice, il seguente quadro economico: Dal 15 luglio al 15 settembre 2000 Reddito del marito fr. 3416.— Reddito della moglie fr. 2825.— fr. 6241.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 2883.— Fabbisogno minimo della moglie fr. 2752.— (*) Fabbisogno del figlio _____ fr. 520.— Fabbisogno della figlia _____ fr. 750.— fr. 6905.— mensili Ammanco fr. 664.— mensili Contributo per _____ (decreto, consid. 8a e 9) fr. 480.— mensili (*) recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b) Dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001 Dati identici Contributo complessivo per i due figli (decreto, consid. 8b e 9) fr. 664.— mensili Dal 15 gennaio 2001 in poi Reddito del marito fr. 3706.75 Reddito della moglie fr. 3613.30 fr. 7320.05 mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 3134.35 Fabbisogno minimo della moglie fr. 2752.— (*) Contributo per _____ (decreto, consid. 8c e 9) fr. —.— (*) recte: fr. 2572.50 (sotto, consid. 11b)

E. 5

Che in concreto suscitano i presupposti per una modifica dell'assetto provvisorio è indubbio. Rispetto al precedente decreto cautelare del 16 agosto 1999 il marito risultava in effetti disoccupato dal 3 aprile 2000, con una contrazione delle entrate pari a circa fr. 1000.— mensili (per rapporto ai fr. 4562.50 accertati nel decreto del 16 agosto 1999). La moglie, da parte sua, era riuscita a migliorare il proprio reddito da attività lucrativa nel 2001 di circa fr. 600.— mensili nei confronti del 1999 (quando guadagnava fr. 2990.90 mensili). Il figlio _____, trasferendosi a due riprese dalla madre al padre, aveva mutato il fabbisogno minimo dei genitori, la sua partecipazione all'alloggio influenzando sul fabbisogno delle parti e sul minimo esistenziale del diritto esecutivo del genitore affidatario. Sotto questo profilo il decreto impugnato non presta il fianco a critiche. Quanto lascia perplessi è il metodo di calcolo applicato dal Pretore, mero simulacro di quanto prevede la giurisprudenza relativa all'art. 137 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1). Il criterio per la definizione dei contributi cautelari è quello del diritto federale (sopra, consid. 1). Eccedenze "proprie", calcolate in base al reddito di un singolo coniuge – come quelle cui si rifà il Pretore nel decreto impugnato (consid. 8a, 8b e 8c) – non sono di alcuna pertinenza. Il che risulta ancor meno comprensibile ove si consideri che ai fini del giudizio sarebbe bastato attenersi al criterio applicato da questa Camera il 23 novembre 1998 nella sentenza fra le medesime parti (consid. 7), seguito dal Pretore stesso nel decreto del 16 agosto 1999.

E. 6

Altrettanto perplessi lascia il fabbisogno in denaro dei figli valutato dal Pretore. Stimare a soli fr. 520.– mensili il fabbisogno in denaro di _____ oltre i 17 anni (decreto, pag. 5 in basso), checché reputino i genitori, è irrealistico e a poco giova fissare in fr. 750.– (ancora insufficienti) il fabbisogno in denaro di _____ dopo i 15 anni. A tale riguardo il Pretore sarebbe dovuto intervenire d'ufficio. Certo, un contributo per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder* , Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb).

E. 7

Non meno increscioso appare il fatto che, seppure in concreto la causa di divorzio penda dall'aprile del 1998, il Pretore non abbia ascoltato i figli. Eppure i minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, devono essere sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi non vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisoria (DTF 126 III 497). Questa Camera potrebbe invero supplire essa medesima alla mancanza. Se non che, nel caso in esame entrambi i figli hanno ormai raggiunto la maggiore età: _____ il 17 febbraio 2001 (davanti al Pretore) e _____ il 2 febbraio 2003 (davanti a questa Camera). Interpellarli ora non avrebbe più senso, anche perché in materia di contributi alimentari l'audizione dei ragazzi è proficua soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali siano suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del fabbisogno. Dagli atti si evince che, dal 14 luglio 2000 (data dell'istanza) fino alla maggiore età, _____ ha assolto un apprendistato di polimeccanico (cominciato nel 1998: doc. 5), mentre _____ frequentava ancora – quando ha statuito il Pretore – un istituto scolastico di _____ (iniziato nel settembre del 2000: act. XXXIX, pag. 2; act. XLVI, pag. 7; appello, pag. 5). Quanto a eventuali contributi dopo la maggiore età, il problema sarà trattato nel considerando che segue.

E. 8

Il genitore cui è attribuita l'autorità parentale può far valere nella causa di divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenni i contributi di mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne in pendenza di causa, tale facoltà del genitore continua per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1 CC), a condizione che il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). Nella fattispecie, come detto, _____ ha raggiunto la maggiore età il 17 febbraio 2001 e _____ il 2 febbraio 2003. Il Pretore, da parte sua, non ha fissato alcun contributo in loro favore dopo il 15 gennaio 2001, limitandosi a disporre che dopo di allora ogni genitore avrebbe dovuto sostenere autonomamente il figlio affidatogli. Ne segue che il giudizio di questa Camera non può sospingersi oltre la maggiore età dei ragazzi. Questi ultimi non sono stati coinvolti in alcun modo nella causa (tant'è che non sono stati nemmeno sentiti) e non possono essere chiamati a ratificare in appello l'operato delle parti per quanto riguarda eventuali contributi alimentari dopo la loro maggiore età. Rimangono salvi, con ogni evidenza, i loro diritti ad

agire personalmente nei confronti dei genitori sulla base dell'art. 277 cpv. 2 CC. Fermo restando ad ogni modo che, fino alla maggiore età di _____, il contributo per quest'ultima è prioritario rispetto a quello per il figlio _____, maggiorenne (Hausheer/ Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35).

E. 9

L'appellante contesta anzitutto il fabbisogno minimo del marito, che il Pretore ha così calcolato dal 15 luglio 2000 al 15 gennaio 2001 (primi due periodi citati al consid. 4):

minimo esistenziale del diritto esecutivo	fr. 1025.—	locazione	fr. 837.50
spese accessorie		parcheggio	fr. 200.—
fr. 64.— acqua calda non compresa nelle spese accessorie		pasti fuori domicilio	fr. 51.45
		premio della cassa malati	fr. 198.—
		assicurazione dell'economia domestica	fr. 295.—
	fr. 19.—	imposte	fr. 193.—

fr. 2882.95 mensili. Dal 15 gennaio 2001 in poi (terzo periodo citato) il fabbisogno è stato stabilito come segue:

minimo esistenziale del diritto esecutivo	fr. 1100.—	locazione	fr. 837.50
spese accessorie		parcheggio	fr. 200.—
fr. 64.— acqua calda non compresa nelle spese accessorie		pasti fuori domicilio	fr. 51.45
		spese di trasferta	fr. 242.—
		cassa malati	fr. 110.—
		assicurazione economia domestica	fr. 317.40
	fr. 19.—	imposte	fr. 193.—

fr. 3134.35 mensili. a) L'appellante sostiene che l'onere fiscale di fr. 193.— mensili va stralciato dalle voci ammesse, dato che la famiglia versa in grave ristrettezza (memoriale, punti 4 e 5). In realtà la prassi del Tribunale federale non è del tutto univoca. Dopo avere ricordato in DTF 121 III 51 consid. 1c che il carico d'imposta va sempre inserito nel fabbisogno minimo (con richiamo a DTF 114 II 394 consid. 4b e 118 II 99 in basso), tanto da definire ai limiti della temerarietà l'opinione contraria (sentenza _____/_____ del 7 aprile 1999 in re B., consid. 3c/ aa), in DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha stabilito per converso – e con ampi riferimenti di dottrina – che l'onere fiscale del debitore del contributo “non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche”. Tale orientamento è stato ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b, salvo essere smentito in una sentenza _____/_____ del 19 dicembre 2002, in cui lo stesso Tribunale ha definito “non definitivamente decisa” la questione di sapere se l'onere fiscale vada escluso dal fabbisogno minimo di un debitore in condizioni economiche difficili (consid. 3.3, seconda frase). Quest'ultima sentenza, a sua volta, è stata ignorata da una sentenza più recente, del 15 maggio 2003 (_____/_____), la quale menziona semplicemente DTF 126 III 356 e 127 III 70. Tutto ciò, invero, disorienta. Comunque sia, nel caso specifico l'onere fiscale di fr. 193.— mensili inserito nel fabbisogno del marito non è mai stato avversato dall'appellante, la quale anzi lo ammetteva ancora esplicitamente nelle sue conclusioni del 5 gennaio 2001 (act. XLVI, pag. 6). Per tacere del fatto che nemmeno sarebbe equo stralciare l'onere fiscale a un solo coniuge, tanto meno in relazione a imposte di periodi pregressi, in concreto la contestazione in appello si rivela quindi nuova, e come tale irricevibile (sopra, consid. 2). b) Irricevibile è anche la contestazione sui costi dell'acqua calda non compresi nelle spese accessorie (fr. 51.45 mensili), che l'appellante afferma rientrare nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (memoriale, loc. cit.). Nelle citate conclusioni del 5 gennaio 2001 tale cifra era infatti

riconosciuta (pag. 5: locazione fr. 837.50, spese accessorie fr. 200.–, acqua calda fr. 51.45, per un totale di fr. 1088.95 mensili). Non può quindi essere rimessa in discussione per la prima volta in appello. Del resto mal si comprenderebbe perché i costi d'acqua calda andrebbero ammessi se compresi nelle spese accessorie ed esclusi invece ove il bollitore funzioni con energia elettrica pagata direttamente dall'inquilino. Anche al proposito l'appello è pertanto destinato all'insuccesso. c) L'appellante contesta le spese di parcheggio (fr. 64.– mensili), sostenendo che un marito disoccupato non abbisogna di un'automobile (memoriale, loc. cit.). Ora, il 14 luglio 2000 (data dell'istanza) _____ era effettivamente senza lavoro da due mesi e mezzo (act. XXXI, pag. 4). Dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001 egli ha poi seguito un programma occupazionale a _____, vedendosi rimborsare il costo dei mezzi pubblici (doc. Z, allegati H e R), e il 2 aprile 2001 è stato assunto dal Cantone come ausiliario presso l'Istituto delle assicurazioni sociali a _____ (act. LVIII, pag. 5; doc. V). Non risulta che l'automobile gli serva per scopi professionali o che egli non possa spostarsi da _____ a _____ con i mezzi pubblici. D'altro lato non si deve trascurare che l'appellante spende a titolo di locazione, per sé, complessivi fr. 1205.– mensili (act. XLVI, pag. 6), più di quanto spende il marito, posteggio compreso (fr. 1152.95). Poco muta anche togliendo le quote di alloggio che rientrano nel fabbisogno dei figli (sotto, consid. 10a e 10b). Dal profilo equitativo e nel segno della parità di trattamento non è il caso dunque di togliere fr. 64.– mensili al fabbisogno minimo del marito. d) Quanto all'indennità per pasti fuori domicilio (fr. 198.– mensili fino al 15 gennaio 2001, fr. 242.– dopo di allora), l'appellante asserisce che essa non rientra nella nozione di fabbisogno minimo. È vero il contrario. Fra le spese indispensabili connesse all'esercizio di una professione o di un mestiere rientrano, ove non siano già a carico del datore di lavoro, quelle per pasti fuori casa, riconosciute nella misura di fr. 11.– per pasto (da fr. 6.– a fr. 9.– fino al 31 dicembre 2000) finanche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b, rispettivamente Rep. 1993 pag. 266 n. 2.4.3). A ragione l'appellante rileva invece che, fino al momento di essere assunto dal Cantone, il marito non esercitava alcuna attività. L'indennizzo si giustifica quindi, equitativamente, dal settembre del 2000, quando egli ha cominciato a seguire il programma occupazionale a _____. E la cifra di fr. 198.– mensili, corrispondenti a 22 indennità di fr. 9.– (act. XLVII, pag. 4 in fondo), rispettivamente di fr. 242.– mensili, pari a 22 indennità di fr. 11.– (act. LVIII, pag. 6), risulta corretta. A torto invece l'appellante rivendica un'indennità per lo stesso titolo: essa abita e lavora a _____. Non è quindi costretta a pranzare fuori casa. e) Il premio della cassa malati inserito nel fabbisogno minimo del marito (fr. 295.– mensili nel 2000, fr. 317.40 mensili nel 2001) è contestato dell'appellante poiché comprenderebbe anche una quota destinata a un'assicurazione complementare. La censura è irricevibile, la convenuta non avendo mai sollevato un'argomentazione del genere. Anzi, nelle conclusioni del 5 gennaio 2001 essa ammetteva ancora l'importo di fr. 295.– mensili senza riserve (act. XLVI, pag. 6). Si aggiunga ad ogni buon conto che, quand'anche si volesse riconoscere al marito la sola assicurazione di base, non sarebbe equo ridurre il premio della cassa malati di punto in bianco, tanto meno per un lasso di tempo già trascorso. In proposito l'argomentazione dell'appellante non potrebbe quindi, comunque sia, essere condivisa. f) Nelle osservazioni all'appello l'istante afferma (memoriale, pag. 3 in fondo) che, ad ogni modo, nel proprio fabbisogno minimo dev'essere inserito il premio di fr. 170.10 mensili pagato per un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera in caso di malattia (doc. EE). In astratto l'esborso potrebbe anche essere riconosciuto. Il documento tuttavia non risulta essere passato al vaglio del contraddittorio. Prodotto il 7 dicembre 2001,

esso è stato versato agli atti quando era già scaduto non solo il termine per formulare conclusioni scritte, ma neanche quello per le nuove conclusioni autorizzate dal Pretore il 5 novembre 2001. Oltre a ciò, la polizza nemmeno risultava sussistere anteriormente al 1° gennaio 2002. Nuovo, il documento invocato non può dunque essere considerato per la prima volta in appello.

E. 10

Per quanto riguarda i figli (appello, punti 6 e 7), la convenuta assevera che il fabbisogno in denaro di _____ ammonta ad almeno fr. 1460.– mensili e che da quando _____ ha raggiunto la maggiore età (17 febbraio 2001) il contributo per lei è prioritario. La rivendicazione tocca un problema già accennato (sopra, consid. 6). Il fabbisogno in denaro di un figlio nell'ultima fascia di età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù – ora Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale – del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante da almeno un ventennio (tabella relativa all'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), non può essere seriamente stimato né in fr. 520.– né in fr. 750.– mensili. Le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 sono commisurate ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Nella fattispecie questa Camera deve pertanto intervenire d'ufficio, a tutela di entrambi i minorenni, in virtù del principio inquisitorio che disciplina il diritto di filiazione (sopra, consid. 2). a) Secondo l'edizione 2000 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (quella che il Pretore avrebbe dovuto applicare) il fabbisogno medio in denaro di un figlio fra i 13 e i 18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli ammonta a fr. 1920.– mensili, compresi fr. 300.– per cura e educazione. Il fabbisogno in denaro di _____ dal 15 luglio al 15 settembre 2000 (periodo durante il quale il ragazzo ha soggiornato dal padre) andava fissato dipartendosi da tale base. A essa andavano sottratti i fr. 300.– mensili per cura e educazione, che il padre disoccupato poteva fornire in natura. È vero che negli ultimi 15 giorni costui aveva cominciato a seguire un corso occupazionale a _____, ma nel complesso si può transigere, visto il giudizio meramente sommario che presiede all'emanazione di misure provvisorie (sopra, consid. 2 in principio). Accertato un fabbisogno medio di fr. 1620.– mensili, il Pretore avrebbe dovuto adattare alla fattispecie il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta a fr. 310.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), bensì a fr. 385.– (un terzo di fr. 1152.95, cioè la pigione pagata dal genitore: *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, op. cit., pag. 13 in alto). Ne discende un fabbisogno in denaro, durante il soggiorno dal padre fino al 15 settembre 2000, di fr. 1695.– mensili. b) Per quanto riguarda _____, valgono identiche premesse. Se non che, l'appellante lavorando praticamente a tempo pieno (act. XL, allegato; act. LV, allegati), non può essere dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia la quota di fr. 300.– mensili per cura e educazione. Il costo dell'alloggio va adattato una volta ancora al caso specifico (fr. 400.–, ovvero un terzo di fr. 1205.– mensili). Onde, per finire, un fabbisogno in denaro fino al 15 settembre 2000 di fr. 2010.– mensili. c) Durante la permanenza di _____ presso la madre (dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001) i fabbisogni di entrambi i figli mutano per economia di scala. Due figli da 13 a 18 anni che vivono nella stessa economia

domestica hanno in effetti un fabbisogno medio di fr. 1700.– mensili ciascuno (anziché di fr. 1920.–). Il costo dell'alloggio va aggiornato, per entrambi, in 7 /

E. 12

complessivi della pigione pagata dal genitore (*Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, op. cit., pag. 13 in alto), pari fr. 350.– ciascuno (invece dei fr. 285.– stimati dalle raccomandazioni). Tutt'e due i ragazzi hanno quindi un fabbisogno medio in denaro di fr. 1765.– mensili. d) Rientrato il figlio _____ dal padre (15 gennaio 2001), il fabbisogno di _____ torna ai livelli precedenti (fr. 2010.– mensili). Quello di _____ solo in parte, giacché il padre non può più prodigargli cura e educazione in natura, essendo occupato professionalmente a tempo pieno. Nei noti fr. 1920.– va quindi sostituita la quota di alloggio di fr. 385.– a quella di fr. 310.– (come sopra, al consid. a), per un totale di fr. 1995.– mensili. 11. Le considerazioni che precedono – ma anche una palese svista del Pretore, su cui si tornerà fra breve (consid. b) – impongono altresì una rettifica dei fabbisogni minimi dei genitori. Risulta evidente, in effetti, che includendo nel fabbisogno in denaro dei figli la relativa quota di alloggio, identico importo va tolto dal fabbisogno dei genitori. E dal fabbisogno dei genitori va stralciato altresì il premio della cassa malati dei figli, che rientra appunto nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. Dal 1° gennaio 2001, per di più, sono entrati in vigore i nuovi minimi essenziali del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74), che vanno considerati d'ufficio. Le conseguenze pratiche sono quelle in appresso. a) Il fabbisogno minimo del marito subisce una contrazione di fr. 385.– mensili dal

E. 15

settembre 2000 (_____ dal padre) Reddito del marito (consid. 12b) fr. 3620.— Reddito della moglie con assegni familiari (act. XLVII, pag. 5) fr. 2825.40 fr. 6445.40 mensili Fabbisogno minimo del marito (act. XLVII, pag. 4): minimo esistenziale LEF fr. 1025.— 2 / 3 pigione e accessori fr. 768.65 premio della cassa malati fr. 295.— assicurazione domestica fr. 19.— imposte fr. 193.— fr. 2300.65 Fabbisogno minimo della moglie (act. XLVI, pag. 6): minimo esistenziale LEF fr. 1025.— 2 / 3 pigione e accessori fr. 803.35 premio della cassa malati fr. 207.25 assicurazione domestica fr. 35.25 imposte fr. 100.— fr. 2170.85 Fabbisogno in denaro di _____ (consid. 10a e 12c) fr. 1540.— Fabbisogno in denaro di _____ fr. 2010.— fr. 8021.50 mensili

Eccedenza fr. —. — Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2300.65 mensili e deve destinare ai figli fr. 1319.35, di cui in proporzione: a _____ fr. 572.35 mensili a _____ fr. 747. — mensili La moglie può conservare per sé (fabbisogno minimo): fr. 2170.85 mensili e deve destinare ai figli fr. 654.55, di cui in proporzione: a _____ fr. 283.95 mensili a _____ fr. 370.60 mensili

Conguaglio che il marito deve versare alla moglie: fr. 463.05 mensili, arrotondati in: fr. 465.— mensili. Dal 15 settembre 2000 al 15

contributi alimentari: dal 15 luglio al 15 settembre 2000: fr. 480.– mensili per _____; dal 15 settembre 2000 al 15 gennaio 2001: fr. 740.– mensili complessivi per _____ e _____; dal 15 gennaio al 17 febbraio 2001: fr. –.–; dal 17 febbraio 2001 al 2 febbraio 2003: fr. 815.– mensili per _____. b) Il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. V. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.